



Martedì 21 Dicembre 2021

[Notizie mercati esteri](#) [1]

Lavoratori frontalieri: precisazioni sull'imposizione fiscale e la ritenuta alla fonte

Ecco alcuni importanti chiarimenti sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, sul loro status e in merito alla cosiddetta ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'argomento è di grande interesse per i tanti lavoratori dipendenti che ogni giorno varcano i confini nazionali italiani per svolgere la propria attività lavorativa a Monaco e Costa Azzurra (Menton, Nizza, Cannes ecc)

Il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione Italia-Francia stipula che: "Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti".

Andiamo quindi a vedere che cosa si intende per zona di frontiera.

Ebbene il Protocollo, al punto 9, stipula che: Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontiere si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera". Quindi per l'Italia le Regioni interessate sono la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, mentre per la Francia i Dipartimenti interessati sono lo 04, lo 05 e lo 06.

Come si può vedere dalla lettura del paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione prevede che i redditi derivanti dal lavoro dipendente siano imponibili soltanto nello Stato nel quale dette persone sono residenti. In termini convenzionali, quel soltanto non ammette alcuna eccezione. Quando gli Stati lo prevedono, significa che il diritto interno non vi può derogare e non può mai essere applicato.

Questo significa concretamente che dal lato francese nessuna RAS e nessuna PAS deve essere applicata (stessa cosa dal lato italiano, nessuna ritenuta alla fonte deve essere applicata). Essere frontalieri significa passare quotidianamente la frontiera e ritornare quotidianamente alla propria abitazione. Dove possibile si può dimostrare attraverso l'esibizione degli scontrini o degli abbonamenti Telepass o Escota e laddove non sia possibile la dimostrazione deve avvenire con qualunque altro mezzo (acquisto della benzina, parcheggi, scontrini del bar o di altri commerci.



Fonte: <https://bit.ly/3EeQD6P> [2]

(Contenuto editoriale a cura della [Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia-Antipolis, Cote d'Azur](#) [3])

Ultima modifica: Martedì 21 Dicembre 2021

Condividi

Reti Sociali

ARGOMENTI

[Diritto e Fiscalità](#) [4]

Source URL: <https://www.assocamerestero.it/notizie/lavoratori-frontalieri-precisazioni-sullimposizione-fiscale-ritenuta-alla-fonte>

Collegamenti

[1] https://www.assocamerestero.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D1122

[2] <https://bit.ly/3EeQD6P>

[3] <https://www.assocamerestero.it/ccie/chambre-de-commerce-italienne-nice-sophia-antipolis-cote-dazur>

[4] <https://www.assocamerestero.it/ricerca-per-argomenti/%3Ftid%3D483>